

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SESTA PENALE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MILO Nicola - Presidente

Dott. LEO G. - Consigliere

Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere

Dott. BASSI A. - Consigliere

Dott. PATERNO' RADDUSA B. - rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso proposto da:

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

(OMISSIS) N. IL (OMISSIS);

avverso l'ordinanza n. 25/2013 CORTE APPELLO di LECCE, del 03/01/2014;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. PATERNO' RADDUSA BENEDETTO;

lette le conclusioni del PG Dott. GAETA Pietro, che ha concluso per l'inammissibilita' del ricorso.

**RITENUTO IN FATTO E DIRITTO**

1. Con decreto divenuto definitivo il 10 ottobre 2012, la Corte di Appello di Lecce ha disposto la confisca di prevenzione relativa ad alcuni beni immobili in testa a (OMISSIS) ma ritenuti nella disponibilita' sostanziale di (OMISSIS).

nel provvedimento impugnato, relativa al difetto di legittimazione del (OMISSIS) stesso per la ritenuta assenza di un interesse qualificato sotteso alla proposta impugnazione. La aspecificita' del ricorso in parte qua non puo' dunque che radicare l'inammissibilita' del gravame con riferimento alla posizione del (OMISSIS).

6. A soluzione non diversa si perviene guardando alla posizione della terza interessata.

Volendo prescindere dalla pur radicale considerazione della non comprovata presenza di una procura speciale in capo al difensore che ha direttamente proposto il ricorso nell'interesse della terza interessata ( sul tema da ultimo cfr Sez. 6 , n. 17938 del 12/02/2014 - dep. 29/04/2014, Stifani e altri, Rv. 259000), emerge con evidenza l'infondatezza dell'assunto sotteso al ricorso.

Sul piano della addotta violazione di legge non puo' non rimarcarsi come anche per la ricorrente, in linea con la decisione impugnata e con l'orientamento costantemente tracciato sul tema da questa Corte (cfr da ultimo Sez. 2 , n. 41507 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Auddino e altro, Rv. 257334) la revoca "ex tunc", a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi della Legge 31 maggio 1975, n. 575, articolo 2 ter, comma 3, (non essendo ratione temporis applicabili alla specie le disposizioni del **Decreto Legislativo n. 159 del 2011**), deve ritenersi un rimedio straordinario, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, e che, dunque, deve fondarsi su acquisizioni probatorie dotate di decisiva novita' rispetto al materiale gia' acquisito e valutato in occasione del procedimento di prevenzione coperto dal giudicato.

La decisione impugnata mostra di fare puntuale e coerente applicazione di tale principio laddove si evidenzia che la consulenza allegata a sostegno della istanza di revoca che occupa il Collegio, in altro non si sostanziava se non in una mera rielaborazione, favorita da una lettura tecnica di supporto, dei medesimi dati fattuali gia' considerati in precedenza nel corso del procedimento di prevenzione e ritenuti, con valutazione di segno negativo non modificabile perche' coperta dal giudicato, non funzionali al fine probatorio perseguito, id est quello della affermata

2. Proposto e terza interessata hanno chiesto la revoca del decreto di confisca ai sensi della Legge n. 1423 del 1956, articolo 7, istanza rigettata prima dal Tribunale di Brindisi e poi, con il provvedimento in epigrafe oggetto dell'odierno ricorso, dalla Corte di Appello di Lecce.

Tanto sul presupposto della assenza di prove nuove e diverse da quelle vagliate nel corso del giudizio di prevenzione destinate a mettere in discussione il giudicato caduto sulla confisca in oggetto.

3. Propongono ricorso, tramite il difensore fiduciario e nelle rispettive qualità processuali, il (OMISSIS) e la (OMISSIS); e, muovendo dalla indicazione di principio tracciata dai giudici del merito in ordine alla possibilità di procedere alla revoca dell'ablazione di prevenzione laddove alla relativa istanza vengano allegate prove nuove e diverse rispetto a quelle presenti e vagliate nel giudizio sfociato nella confisca, alla stregua di quanto accade nel giudizio di revisione ex articolo **630 c.p.p.**, evidenziano:

che nel caso tale novità andava ascritta alla consulenza tecnica di parte relativa alla elaborazione dei dati contabili acquisiti in atti, destinata a comprovare la libera disponibilità in capo alla (OMISSIS) della provvista finanziaria utile alle acquisizioni oggetto di ablazione;

che proprio l'assenza di un accertamento tecnico in tal senso effettuato nel corso del procedimento (sia con consulenza disposta dal Pm che con perizia autorizzata dal Tribunale) colorava di novità e decisività l'allegazione probatoria sottesa alla indicata revoca.

4. I ricorsi sono inammissibili per più ordini di ragioni.

5. In termini di marcata assorbenza del relativo tema pregiudiziale, certamente lo si deve ritenere tale quello proposto nell'interesse del (OMISSIS).

Il gravame, nella parte immediatamente riferibile al proposto, manca infatti di qualsivoglia enunciazione critica rispetto alla pregiudiziale considerazione, contenuta

nel provvedimento impugnato, relativa al difetto di legittimazione del (OMISSIS) stesso per la ritenuta assenza di un interesse qualificato sotteso alla proposta impugnazione. La aspecificità del ricorso in parte qua non può dunque che radicare l'inammissibilità del gravame con riferimento alla posizione del (OMISSIS).

6. A soluzione non diversa si perviene guardando alla posizione della terza interessata.

Volendo prescindere dalla pur radicale considerazione della non comprovata presenza di una procura speciale in capo al difensore che ha direttamente proposto il ricorso nell'interesse della terza interessata ( sul tema da ultimo cfr Sez. 6 , n. 17938 del 12/02/2014 - dep. 29/04/2014, Stifani e altri, Rv. 259000), emerge con evidenza l'infondatezza dell'assunto sotteso al ricorso.

Sul piano della addotta violazione di legge non può non rimarcarsi come anche per la ricorrente, in linea con la decisione impugnata e con l'orientamento costantemente tracciato sul tema da questa Corte (cfr da ultimo Sez. 2 , n. 41507 del 24/09/2013 - dep. 08/10/2013, Auddino e altro, Rv. 257334) la revoca "ex tunc", a norma della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, articolo 7, comma 2, del provvedimento di confisca deliberato ai sensi della Legge 31 maggio 1975, n. 575, articolo 2 ter, comma 3, (non essendo ratione temporis applicabili alla specie le disposizioni del **Decreto Legislativo n. 159 del 2011**), deve ritenersi un rimedio straordinario, che si muove nello stesso ambito della revisione del giudicato penale di condanna, e che, dunque, deve fondarsi su acquisizioni probatorie dotate di decisiva novità rispetto al materiale già acquisito e valutato in occasione del procedimento di prevenzione coperto dal giudicato.

La decisione impugnata mostra di fare puntuale e coerente applicazione di tale principio laddove si evidenzia che la consulenza allegata a sostegno della istanza di revoca che occupa il Collegio, in altro non si sostanziava se non in una mera rielaborazione, favorita da una lettura tecnica di supporto, dei medesimi dati fattuali già considerati in precedenza nel corso del procedimento di prevenzione e ritenuti, con valutazione di segno negativo non modificabile perché coperta dal giudicato, non funzionali al fine probatorio perseguito, id est quello della affermata

disponibilita' finanziaria della terza interessata quanto alla libera acquisizione dei cespiti confiscati.

Anche in parte qua il ricorso denuncia la sua evidente inconferenza. Corretto il principio in diritto sotteso alla pronunzia adottata e qui contrastata, l'unica contestazione utile a legittimare il ricorso in cassazione poteva essere quella della assenza di motivazione (perche' graficamente insussistente o solo apparentemente presente) sui profili di novita' fattuale sottesi all'elaborato tecnico di parte allegato, non acquisiti nel procedimento originario e destinati a rivisitare l'intero portato della valutazione gia' operata caduta su tale elemento essenziale del giudizio (la riferibilita' sostanziale dei beni oggetto di ablazione al proposto piuttosto che alla terza interessata).

Tanto non si rinviene in alcun modo nel gravame che, per contro, senza contrastare l'affermazione in forza alla quale i dati riletti nella consulenza allegata finiscono per coincidere con quelli gia' presenti e vagliati nel precedente giudizio, lega incoerentemente il requisito della novita' alla assenza, in quella pregressa sede processuale, di un elaborato tecnico di tal fatta, disposto d'ufficio in forma di perizia o acquisito su iniziativa delle parti interessate: evenienza, questa, frutto delle scelte operate nella precedente occasione processuale, che andavano, se del caso, contrastate attraverso gli ordinari rimedi impugnatori previsti dal rito e che giammai puo' oggi legittimare il presupposto di indefettibile novita' utile a fondare la **revisione** della decisione, coperta dal giudicato, caduta sulla confisca, sulla base di diverse valutazioni comunque attinenti il medesimo perimetro fattuale di riferimento.

7. Alla inammissibilita' dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma, liquidata in via equitativa, determinata come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di euro 1000 in favore della cassa delle ammende.

Roma, 19.12.2014

